

IISS CALAMATTA – CIVITAVECCHIA A.S. 2016/17

LA COSTITUZIONE ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI

LA COSTITUZIONE IN SINTESI

- ❖ È stata scritta tra il 1946 e il 1947, dopo la caduta del fascismo.
- ❖ È entrata in vigore nel 1948.
- ❖ È la legge fondamentale dello stato
- ❖ È un documento scritto, in cui sono enunciati, in modo sintetico e solenne, i diritti inviolabili dei cittadini e i principi fondamentali di tutto l'ordinamento giuridico dello Stato.
- ❖ È votata, scritta, lunga, rigida, sociale.
- ❖ Si basa su valori incompatibili con il fascismo.

DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE

DIFFERENZE

Lo Statuto Albertino

- è una carta costituzionale flessibile (può essere facilmente modificato con una legge ordinaria);
- è una carta costituzionale concessa dal re;
- è una costituzione breve (stabilisce i principi dell'organizzazione costituzionale e le norme in materia di diritti e doveri dei cittadini);
- sancisce come forma di governo la monarchia (art. 2).

La Costituzione italiana

- è rigida, ovvero non tutti gli articoli possono essere modificati e le eventuali modifiche possono essere apportate solo tramite leggi costituzionali (art. 138)
- è stata redatta da un'Assemblea Costituente votata a suffragio universale;
- è definita lunga, in quanto contiene disposizioni in molti settori del vivere civile e non si limita solamente a indicare le norme sulle fonti del diritto;
- stabilisce come forma di governo la Repubblica (art. 1).

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

139 ARTICOLI

**PRINCIPI
FONDAMENTALI**



1. PRINCIPIO DEMOCRATICO
2. INVIOLEABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI
3. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
4. DIRITTO-DOVERE AL LAVORO
5. PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO
6. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
7. RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA
8. LIBERTÀ RELIGIOSA
9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
10. TUTELA DEGLI STRANIERI
11. TUTELA DELLA PACE
12. LA BANDIERA

ART. 1-12

PARTE PRIMA



DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

ART. 13-54

PARTE SECONDA



ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

ART. 55-139

ESAMINIAMO I 12 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA, CHE SARANNO CITATI IN
FORMA SEMPLIFICATA E RIDOTTA

ART. 1 L'ITALIA È UNA REPUBBLICA
DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO.
LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO [...]

Spiegazione

Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un referendum, che l'Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica.

Viene enunciato il principio democratico.

ART. 2 LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO [...]

Spiegazione

Si riafferma che esistono diritti dell'uomo (come il diritto alla vita, all'onore, all'espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato, ma sono da ritenere originari.

ART. 3 TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI. [...]

Spiegazione

L'articolo afferma l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista (qualcuno ricorda il caso Matteotti o la “cura” dell'olio di ricino?) ha portato a specificare che le diversità politiche, razziali, religiose non possono più essere motivo di discriminazioni fra i cittadini.

ART. 4 LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO. [...]

Spiegazione

Il riconoscimento del diritto/dovere al lavoro non significa che ogni cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma invece che non si può impedire di lavorare e che devono esserci degli interventi a favore dell'occupazione.

Essi riguarderanno le norme sul collocamento, l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese e altre misure di politica economica.

ART. 5 LA REPUBBLICA, UNA E INDIVISIBILE, RICONOSCE E PROMUOVE LE AUTONOMIE LOCALI; ATTUA NEI SERVIZI CHE DIPENDONO DALLO STATO IL PIÙ AMPIO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO;

Spiegazione

Si riconosce che l'Italia è uno Stato unitario e indivisibile. L'amministrazione dei servizi deve però essere decentrata e affidata anche alle zone periferiche. Non tutto, insomma, deve essere diretto da Roma ma anche da Milano, Palermo ecc.

ART. 6 LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE LINGUISTICHE

Spiegazione

L'uguaglianza, affermata nell'articolo 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura e tradizioni diverse da quelle della maggioranza.

La tutela di queste minoranze ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a Statuto speciale (Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli) e in altre leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'Italiano e favoriscono il mantenimento di una determinata cultura.

ART. 7 LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO,
CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE INDIPENDENTI
E SOVRANI. [...]

Spiegazione

Secondo voi cosa intendevano dire
esattamente con le parole
indipendenti e sovrani?

ART. 8 TUTTE LE CONFESIONI RELIGIOSE SONO
UGUALMENTE LIBERE DAVANTI ALLA LEGGE. [...]

Spiegazione:

Chiaro, no?

ART. 9 LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA. TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE.

Spiegazione

L'articolo impegna lo stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Vi sembra che questo articolo sia rispettato pienamente?

ART. 10 [...] LO STRANIERO, AL QUALE SIA IMPEDITO NEL SUO PAESE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA, HA DIRITTO DI ASILO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE. NON È AMMESSA L'ESTRADIZIONE DELLO STRANIERO PER REATI POLITICI

Spiegazione

Gli stranieri che arrivano in Italia in seguito a persecuzioni politiche o religiose hanno il diritto di essere accolti.

Il loro Stato di origine non può chiedere che siano “rispediti” indietro!

ART. 11 L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI; CONSENTE, IN CONDIZIONI DI PARITÀ CON GLI ALTRI STATI, ALLE LIMITAZIONI DI SOVRANITÀ NECESSARIE AD UN ORDINAMENTO CHE ASSICURI LA PACE E LA GIUSTIZIA FRA LE NAZIONI; PROMUOVE E FAVORISCE LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RIVOLTE A TALE SCOPO.

Spiegazione

L'Italia era uscita da pochi anni da una guerra disastrosa (la seconda guerra mondiale) e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione “forte”.

La guerra non è semplicemente *rifiutata*, è *ripudiata*.
È per tutti chiara la differenza tra i due verbi?

La Costituzione consente la guerra solo per difendere il territorio nazionale.

Tutte le “missioni di pace” in cui attualmente l'Italia è impegnata sono secondo voi rispettose del dettato costituzionale o no?

ART. 12 LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA È IL TRICOLORE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO, A TRE BANDE VERTICALI DI UGUALI DIMENSIONI.

